

Publicato il 28/11/2016

N. 05524/2016 REG.PROV.COLL.
N. 03693/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3693 del 2016, proposto da:

1) CONSORZIO NOESIS, con sede in Napoli, alla Via Guantai Nuovi, n. 11, in persona del legale rappresentante, Vincenzo Tirozzi; 2) DELOIS INTERNATIONAL CONSULTING S.R.L., con sede in Piano di Sorrento (NA), alla Via S. Michele, n. 8, in persona del legale rappresentante, Patrizia Russo; 3) IDEAZIONE IMPRESA S.R.L., con sede in Aversa, alla Via Nobel, n. 2/3, in persona del legale rappresentante, Guido Rossi; 4) ASSOCIAZIONE OBIETTIVO NAPOLI ONLUS, con sede in Napoli, Via E. Cosenz, n. 55, in persona del legale rappresentante, Giuseppe Gilardi; 5) PMI CONSULTING COOP soc. Coop, con sede in Napoli, al Viale Colli Aminei, n. 721, in persona del legale rappresentante, Alfonsina Verrilli; 6) PROTOM GROUP S.P.A., con sede in Napoli, alla Via S. Maria del Pianto s.n.c., in persona del legale rappresentante, Alessandra Pappone, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca Caporaso, presso lo studio del quale elettivamente domiciliario in Napoli, alla Via M. Cervantes, n. 55/27;

contro

REGIONE CAMPANIA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Beatrice dell'Isola ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via S. Lucia, n. 81;

per l'annullamento

del silenzio serbato dalla Regione Campania relativamente agli atti di diffida del 6.6.2016, 10.6.2016 e 26.6.2016, con cui veniva chiesta la definizione del procedimento e la sottoscrizione degli atti di concessione relativamente ai Progetti Formativi Integrati per l' "Educazione degli Adulti" - PO Campania FSE: 2007/2013 - Asse IV Capitale Umano Obiettivo Specifico: I2) "Aumentare l'accesso all'istruzione ed alla formazione iniziale, professionale e universitaria, migliorandone la qualità", Obiettivo Operativo: 2 "migliorare le caratteristiche, l'attrattività, nonché l'accessibilità, dell'offerta di formazione per gli adulti in particolare nel settore della ricerca e dell'innovazione" e/o del silenzio serbato rispetto alla definizione del procedimento e la sottoscrizione degli atti di concessione relativamente al decreto dirigenziale n. 980 del 30.12.2013, decreto dirigenziale n. 599 del 15.10.2015 e nota d.d. n. 222047 del 31.3.2016;

nonché per la declaratoria

dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla chiusura del procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso in ordine all'Avviso Pubblico di cui al D.D. n. 324 del 30.12.2013 ed alla graduatoria finale di ammissione a finanziamento di cui al Decreto Dirigenziale n. 599 del 15.10.2015;

nonché per la nomina di un commissario ad acta e condanna

della Regione Campania a corrispondere a ciascun ricorrente la somma di euro 100,00, ovvero altra ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della pronuncia (cd. astreinte) e, in ogni caso, disponga e fissi una somma di denaro ritenuta equa in favore dei ricorrenti per ogni violazione e/o ritardo nell'esecuzione del dictum giudiziale, con ogni conseguenza di legge.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimata Regione;

Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Uditi - Relatore alla Camera di Consiglio dell'8 novembre 2016 il dr.

Vincenzo Cernese - i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Espongono, in fatto, i soggetti in epigrafe indicati, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, che:

- dopo avere aderito (ritenendo di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla lex specialis), all'Avviso Pubblico della Regione Campania approvato con decreto dirigenziale n. 324 del 30.12.2011, per la presentazione di Progetti formativi integrati per l'educazione degli Adulti, per il complessivo importo di risorse finanziate di euro 4.000.000,00 a valere sull'Asse IV Capitale Umano - Obiettivo Specifico i2)2 del Programma Operativo FSE Campania 2007/201, predisponendo i migliori progetti in seno all'Avviso Pubblico, vedevano i loro progetti ammessi e graduati nelle prime posizioni utili e tutti - come emerge per tabulas - nella piena finanziabilità rispetto alla dotazione finanziaria;

- tuttavia, stante il tempo trascorso e l'assoluta inerzia della Regione Campania, con note depositate rispettivamente in data 29.7.2014, 25.11.2014 e 26.2.2015, sollecitavano e diffidavano la Regione Campania alla chiusura del procedimento ed alla sottoscrizione degli atti di concessione del Progetto di Formazione per cui è causa;

- avverso tale silenzio insorgevano con un primo ricorso r.g.n. 2551/2015 al T.A.R. Campania, Napoli, notificato il 17.5.2015, che veniva accolto dalla sez. III con la sentenza n. 466015/15 del 14.9.2015, così statuendosi, in parte dispositiva: << previo accertamento della illegittimità del silenzio rifiuto, ordina alla Regione Campania di pronunciarsi con provvedimento espresso entro un termine non superiore a 30 giorni dalla notificazione o

comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza sull'istanza dei predetti soggetti; dispone, altresì, che, in caso di ulteriore ottemperanza, ed a richiesta di parte, provvederà, se non ha già provveduto, nell'ulteriore termine di 60 giorni il Commissario ad Acta (.....) >>;

- dopo la comunicazione della predetta sentenza da parte della Segreteria e la notificazione, a cura della difesa dei ricorrenti, a mezzo pec, alla Regione Campania con invito ad ottemperare il 23.9.2015 e successivamente, ulteriore notifica con formula esecutiva, il 15.10.2015, la Regione Campania con decreto dirigenziale n. 599 del 15.10.2015 disponeva di "provvedere alla definizione del procedimento di cui all'Avviso Pubblico approvato con D.D. n. 980/2013, così come specificati nell'elenco allegato - ovvero quelli degli odierni ricorrenti - parte integrante del presente provvedimento";

- già pregiudicati dal tempo sinora trascorso nell'attesa della naturale conclusione del procedimento dal lontano 2011, in data 28.10.2015, inviavano a mezzo pec, atto di invito, con cui diffidano la Regione Campania "a convocare i diffidanti per la sottoscrizione degli atti di concessione di cui alla L. n. 241/90 e art. 7 Avviso Pubblico, nell'adempimento nei predetti termini di ogni attività amministrativa rimessa all'Ente regionale sempreché necessaria e non meramente elusiva del giudicato e/o puramente emulativa e/o foriera di ulteriore pregiudizio per gli istanti";

- stante il totale silenzio della Regione Campania, avverso il silenzio, adivano nuovamente questo Tribunale con un secondo ricorso, iscritto al n. r.g. 466/2016, notificato il 25.1.2016 e, nel giudizio, in siffatta guisa instaurato, la Regione si costituiva all'udienza del 5.4.2016, invocando l'improcedibilità del ricorso in quanto il silenzio sarebbe stato "risolto", dalla nota dirigenziale prot. n. 222047 del 31.3.2016 con cui il dirigente chiariva che: "la sottoscrizione dell'atto di concessione è subordinata al citato adeguamento delle proposte progettuali ex D.L. vo n. 13/2013"; in sostanza, durante l'inerzia serbata dalla Regione, dal 2011, poiché con Delibera G.R.C. n. 223/14, la Regione Campania aveva recepito le previsioni del c.d. Repertorio

Nazionale di Titoli e Qualifiche (di cui al sopravvenuto D.L. vo 13/2013), era necessario, prima della sottoscrizione degli atti di concessione, “prevedere l’attivazione di procedure utili all’adeguamento delle proposte progettuali alle disposizioni di cui al D.L. vo 13/13”;

- sebbene già negli atti di diffida del 28.10.2015 e del 27.11.2015, i ricorrenti avessero manifestato la piena disponibilità ad ogni adempimento, dimostrandosi pronti ad un incontro presso la Regione Campania, questo Tribunale, con sentenza n. 2469/2016 del 3.5.2016, della sezione Terza, respingeva il ricorso, condannando le ricorrenti alle spese, sul presupposto che: << la sottoscrizione dell’atto di concessione è inevitabilmente subordinata alla circostanza del successivo adeguamento delle proposte progettuali ai parametri minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze elaborate dal menzionato D.L. vo n. 13/2013 >>, in sostanza facendo propria la nota regionale n. 222047 del 31.3.2016 e dell’Avvocatura regionale;

- gli esponenti, al fine di accelerare il procedimento amministrativo in esecuzione di quanto indicato nella sentenza da ultimo indicata, onde favorire la più rapida definizione di un procedimento oramai viziato da enormi ritardi, inviavano a mezzo pec alla Regione Campania, in date 6.6.2016, 10.6.2016 e 26.6.2016, gli allegati atti di diffida con cui rilevavano che:

A) il D.D. n. 599 del 15.10.2015 prevedeva “l’attivazione di procedure utili all’adeguamento delle proposte progettuali”, come del resto pure chiarito dalla sentenza di rigetto n. 2460/2016 (“La Regione, prima ancora della diffida, aveva adottato il decreto dirigenziale n. 599 del 15.10.2015 con il quale aveva ammesso a finanziamento i progetti utilmente collocati nella graduatoria di merito, approvata con decreto dirigenziale n. 980/2013. Per questo aveva previsto l’attivazione di procedure utili all’adeguamenti delle proposte progettuali alle disposizioni introdotte dal D.L. vo n. 13/2013”);

B) tuttavia, non risultava ancora avviata alcuna “procedura utile all’adeguamento”, da parte dell’ente Regionale a cui, inevitabilmente, era

rimessa tale attività istituzionale;

C) era interesse degli istanti provvedervi nel modo e nei tempi più rapidi.

Nella medesima nota, onde evitare ogni ulteriore ritardo, ove l'adeguamento dovesse intendersi a iniziativa dei ricorrenti, provvedevano ad adeguare il progetto in relazione ai nuovi criteri di riparametrazione (cd. allineamento) di cui al combinato disposto del D.L. vo 13/2010 e dgr n. 223/2014, allegando la relativa documentazione.

Come emerge per tabulas, dunque, si indicava da un lato la "qualificazione in uscita originaria", (es. "tecnico di comunicazione marketing delle imprese sociali) e dall'altro quella allineata al nuovo "Repertorio Regionale" (es. "tecnico commerciale marketing"), adeguando i relativi progetti.

Nei predetti atti di diffida, i ricorrenti comunicavano, altresì, alla Regione Campania quanto segue:

"a) si rimette, in allegato, la proposta progettuale di cui all'avviso con i realizzati adeguamenti ex D.L. vo 13/13 e dgrc n. 223/14, invitandoVi, nel contempo, a convocare l'istante per la sottoscrizione dell'atto di concessione;

b) in via gradata e nell'ipotesi di motivata insufficienza di quanto trasmesso, si invita la Regione Campania a fornire indicazioni in ordine alla procedura di adeguamento de qua, precisando gli adempimenti necessari, al fine di poter - quindi - provvedere alla convocazione per la sottoscrizione degli atti di concessione;

c) si invita la Regione Campania a comunicare e/o avviare e definire nei termini di legge le procedure utili all'adeguamento di cui sopra;

d) in ogni caso, si invita la Regione Campania a definire il procedimento di cui in oggetto, convocando l'istante per la sottoscrizione dell'atto di concessione;

Per mera completezza, si ricorda che la stessa Regione Campania nell'analoga fattispecie di percorso formativo ("Green Economy") ha, come da atti in Vs. possesso, provveduto dapprima a far sottoscrivere l'atto di concessione e, successivamente, a verificare la necessità del c.d. allineamento.

In assenza di concreto riscontro, nei termini di legge, verrà adita nuovamente l'Autorità Giudiziaria”.

Evidenziano infine gli esponenti che per la terza volta sono stati, loro malgrado, costretti ad adire la Giustizia attraverso la proposizione di ulteriore ricorso, in ragione della perseverata e grave inerzia serbata nuovamente dalla Regione Campania, la quale, all'esito della sentenza di condanna n. 4460/15 del 14.9.2015 di questa Sezione, ha provveduto - al fine di evitare la nomina del commissario ad acta - ad adottare la determina dirigenziale n. 599 del 15.10.2015 con la quale ha “ammesso a finanziamento i progetti utilmente collocati nella graduatoria di merito approvata con D.D. n. 980/2013” ma è, poi, illegittimamente, rimasta silente avverso gli ultimi atti di diffida del 6-26.6.2016, nonostante gli esponenti (soggetti utilmente graduati ed ammessi a finanziamento con la citata d.d. n. 599/15), avevano osservato quanto statuito nella seconda sentenza di questo Tribunale n. 2460/16 del 13.5.2016, in merito alle condizioni cui era subordinata “la sottoscrizione dell'atto di concessione”.

Tanto premesso e preso atto che anche gli atti di diffida del Giugno 2016 erano rimasti privi di qualsivoglia riscontro, stante la perdurante inerzia dell'intimata Regione Campania, i soggetti in epigrafe indicati, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, con ricorso notificato l'1.8.2016 e depositato il giorno successivo, hanno adito questo Tribunale affinché, quest'ultimo, previo accertamento della illegittimità del silenzio-rifiuto della intimata Regione Campania sugli suddetti atti di diffida stragiudiziale notificati in data 6.6.2016, 10.6.2016 e 26.6.2006, ai sensi degli artt. 31 e ss. e 17 e ss., D.L. vo 104/2010:

a) ordini alla Regione Campania di provvedere entro il termine più breve, alla definizione del procedimento mediante la sottoscrizione degli atti di concessione relativamente ai Progetti Formativi integrati per la “Formazione degli Adulti” - PO Campania FSE: 2007/2013 - Asse Capitale Umano Obiettivo Specifico: I2) “Aumentare l'accesso all'istruzione ed alla

formazione iniziale, professionale e universitaria, migliorandone lacuali”,
Obiettivo operativo 2: “migliorare le caratteristiche, l’attrattività, nonché
l’accessibilità dell’offerta di formazione per gli adulti in particolare nel settore
della ricerca o della innovazione”, con ogni conseguenza di legge;

b) in via fortemente gradata, dichiararsi l’obbligo per la P.A. di provvedere sugli
atti di diffida di cui in epigrafe ed in ordine al procedimento indicato,
assumendo ogni atto espresso, entro il termine più breve, con ogni
conseguenza di legge;

c) in ogni caso, disponga, sin d’ora, la nomina di un commissario ad acta che
provvede in loco della Regione Campania in caso d’inadempienza e ponendo
ogni spesa a carico della resistente P.A.;

d) condanni la Regione Campania a corrispondere a ciascun ricorrente la
somma di euro 100,00, ovvero altra ritenuta di giustizia, per ogni giorno di
ritardo nell’esecuzione della pronuncia (cd. astreinte) e, in ogni caso, disponga
e fissi una somma di denaro ritenuta equa in favore dei ricorrenti per ogni
violazione e/o ritardo nell’esecuzione del dictum giudiziale, con ogni
conseguenza di legge.

Al riguardo premettono i ricorrenti che il gravissimo ritardo della Regione
Campania rispetto al “naturale” termine di 30 giorni dal decreto di
ammissione a finanziamento per la conclusione del procedimento, previsto
dall’Avviso Pubblico del 30.11.2011, art. 7, con riferimento alla convocazione
per la sottoscrizione degli atti di concessione, ha determinato:

- la necessità di riallocare sul Patto Azione e Coesione gli interventi, stante la
elusione del termine di finanziamento di cui ai fondi POR FESR Campania
2007/2013;

- la introduzione di nuove normative (quali quella sopravvenuta del D.L. vo
13/13 di cui all’ultima sentenza) che - come deciso da questo Tribunale - ha
imposto a necessità di ulteriori modifiche nella previsione del c.d.
riallineamento.

In tale situazione sarebbe essenziale e precipuo interesse dei ricorrenti potere realizzare i progetti e non certo continuare "all'infinito", a proporre ricorsi sul silenzio interrotti da note meramente interlocutorie e/o tese unicamente a "resistere" dell'Ente regionale - magari in limine litis - nell'ambito di un procedimento che va avanti da oltre cinque anni, e prive di qualsiasi risolutiva e concreta determinazione rispetto alla necessaria sottoscrizione degli atti di concessione; in tal senso, i ricorrenti, pur ritenendo che dovesse esservi un impulso da parte dell'Ente Regione rispetto a quanto sostenuto nella nota dirigenziale e dal T.A.R. nell'ultima sentenza (ovvero l'"attivazione di procedure utili all'adeguamento delle proposte progettuali alle disposizioni introdotte dal D.L. vo 13713", motivo per il quale è stato respinto il secondo ricorso), dal loro canto, vi hanno alacremenente provveduto, inevitabilmente adeguando le loro proposte progettuali "ai parametri minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze elaborato dal medesimo D.L. vo 13/2013", ed inviandole alla Regione Campania, in puntuale esecuzione di quanto asserito da questo Tribunale nell'ultima sentenza n. 2460/16.

Pertanto, i ricorrenti, lamentando la lesione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, affidano il ricorso in esame alla unica censura di violazione degli artt. 2 e ss., L. 7.8.1990, n. 241, atteso l'obbligo della Regione Campania di provvedere attraverso l'adozione di un esplicito e motivato provvedimento, superando l'illegittima inerzia serbata anche all'esito delle notifiche delle diffide del 6-10-26 giugno 2016 in un contesto in cui era stata censurata l'illegittimità dell'inerzia con la citata sentenza T.A.R. n. 4660/15 ed acclarati appaiono i gravi ritardi della P.A., a fronte della illegittimità del silenzio nuovamente serbato dalla P.A. che era (ed è) obbligata a provvedere alla sottoscrizione degli atti di concessione relativi ai Progetti di cui all'Avviso Pubblico D.D. n. 324/11 e al D.D. n. 599 del 15.10.2015 di approvazione finale della graduatoria e di ammissione a finanziamento, ovvero, in subordine, ad adottare un provvedimento espresso e conclusivo in ordine al

procedimento da essa stessa attivato ed all'esito delle reiterate istanze e diffide delle ricorrenti, rimuovendo il palese ed ingiustificato ritardo e l'arresto procedimentale pregiudizievole per le Società, anche in omaggio al principio di efficienza e speditezza dell'azione amministrativa.

Evidente, poi, sarebbe l'interesse dei ricorrenti all'adozione di tale provvedimento finale e, comunque, di un provvedimento esplicito da parte della P.A. resistente, anche in ragione dell'aspettativa all'esercizio del potere amministrativo, nonché del gravissimo pregiudizio loro arrecato, stante il naturale epilogo che la procedura ad evidenza pubblica (avviata nel 2011) ed ormai completata dal 2013, avrebbe dovuto avere dopo la utile collocazione in graduatoria degli stessi, in un contesto in cui è stato anche eseguito l'adeguamento delle proposte progettuali alla normativa sopravvenuta ex D.L. vo 13/13.

Del resto, ai sensi del novellato art. 31, co. 3, c.p.a., sarebbe indubbia – a detta dei ricorrenti - anche la fondatezza della domanda dei ricorrenti rispetto alla sottoscrizione degli atti di concessione, atteso che essa sarebbe attività ormai vincolata, comunque, stante anche la previsione del citato art. 7 dell'Avviso Pubblico e senza che, a tal fine, alcuno ostacolo si ponga in ordine alla copertura finanziaria, come chiarito nei precedenti atti.

Nella fattispecie, poi, sarebbe palese l'assoluto difetto di motivazione e l'omessa giustificazione, incomprensibile per i ricorrenti (ed invero a questi non imputabile), in ordine al comportamento omissivo ed inerte, posto in essere in modo reiterato, dalla resistente Amministrazione regionale.

Né poi va trascurato che, con l'ultimo atto della Regione Campania che ha provveduto ad approvare in via definitiva la graduatoria di merito del 2013 con il D.L. n. 599 del 15.10.2015 ed ha emesso la citata nota prot. n. 222047 del 31.3.2016, si è andato consolidandosi il legittimo affidamento di parti ricorrenti che hanno visto, in definitiva, ammettere a finanziamento i relativi progetti.

L'intimata Regione si è costituita solo formalmente in giudizio sostenendo l'infondatezza del ricorso, in fatto come in diritto.

Alla Camera di Consiglio dell'8 novembre 2016 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

DIRITTO

1. Nel merito il ricorso è fondato, e nei limiti di quanto si andrà esponendo, deve essere accolto.

2. L'art. 2 della L. n. 241/1990 ha fissato un principio generale secondo cui ove il procedimento consegue obbligatoriamente ad un'istanza del privato ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la P.A. ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso; in particolare, giusta la previsione di cui all'art. 2, comma 3, della suddetta disposizione la P.A. è tenuta a definire i procedimenti attivati dai privati entro il termine di 90 giorni dal deposito della relativa istanza.

L'evoluzione giurisprudenziale ha portato a ritenere che l'obbligo in parola non sussiste soltanto nelle seguenti ipotesi: a) istanza di riesame dell'atto inoppugnabile per spirare del termine di decadenza (ex multis: C. di S., Sez. IV, n. 69/1999; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, n. 5014/200); b) istanza manifestamente infondata (ex multis: C. di S., sez. IV, n. 6181/2000; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, n. 1969/2002); c) istanza di estensione ultra partes del giudicato (ex multis: C. di S., Sez. VI, n. 4592/2001).

3. Pertanto, escluse senz'altro le fattispecie, sub a) e sub c) ed escluso, altresì, che l'istanza de qua risulta ictu oculi infondata sub lettera b), nel caso dei ricorrenti, sussiste l'obbligo per l'intimata Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t, di adottare un provvedimento espresso, debitamente motivato, sugli atti di diffida stragiudiziale notificati dalle istanti in data 6.6.2016, 10.6.2016 e 26.6.2006.

4. E' a dir subito che, con la sentenza n. 2460/16 del 13.5.2016 questo Tribunale, sez. III, premesso che la Regione Campania, richiama la nota prot. n. 222047 del 31 marzo 2016, nella quale si evidenzia che, per mettere in

salvaguardia l'intervento programmato è necessario inserirlo nel piano di dettaglio degli interventi finanziabili in base al "Piano di Azione e Coesione", tramite l'ultima riprogrammazione del POR Campania FSE 2007/2013, statuisce che: << 7. La Regione evidenzia, altresì, anche la finalità di condizionare l'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti in favore dei soggetti utilmente collocati in graduatoria al rilascio dell'assenso alla rimodulazione del PAC Campania da parte del Gruppo di Azione.

Ciò chiarito, la Regione, prima ancora delle diffide formulate dai ricorrenti, aveva adottato il decreto dirigenziale n. 599 del 15 ottobre 2015 con il quale aveva ammesso a finanziamento i progetti utilmente collocati nella graduatoria di merito approvata con decreto dirigenziale n. 980/2013. Per questo aveva previsto l'attivazione di procedure utili all'adeguamento delle proposte progettuali alle disposizioni introdotte dal D.L. vo 16 gennaio 2013, n. 13.

E' importante rilevare che, con tale decreto, il legislatore nazionale ha introdotto le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali agli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze.

8. A fronte di questo intervento legislativo, la Regione Campania, con Delibera di Giunta regionale n. 23 del 27 giugno 2014 - nel recepire gli indirizzi nazionali in tema di riconoscimento di qualificazioni professionali, nel quadro della riforma del Mercato del lavoro - ha istituito il Repertorio delle Qualifiche. Tale repertorio costituisce il riferimento univoco per gli standard professionali e formativi, nonché per il rilascio delle relative certificazioni di qualificazione e di competenze spendibili su territorio nazionale ed europeo, anche con riguardo a processi formativi già avviato e programmati, i quali per le evidenti ragioni di garantire l'omogeneità dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, non possono sottrarsi ai nuovi criteri di riparametrazione.

9. Ne deriva che la sottoscrizione dell'atto di concessione è inevitabilmente subordinata alla circostanza del necessario adeguamento delle proposte progettuali ai parametri minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze elaborato dal menzionato D.L. vo n. 13/2013 (...) >>.

5. Al riguardo, dopo che la dilatazione e l'allungamento dei tempi di definizione del procedimento, ben oltre il termine di 30 giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 7 dall'Avviso Pubblico del 30.11.2011 (<< entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e gli Enti Attuatori destinatari del finanziamento dovranno sottoscrivere presso il Settore Istruzione della Giunta Regionale della Campania apposito atto di concessione per l'affidamento delle attività >>), la Regione avrebbe dovuto convocare gli istanti per la sottoscrizione degli atti di concessione entro un termine di 30 giorni dal decreto di ammissione a finanziamento (decreto - nella specie - emanato solo all'esito della prima sentenza del T.A.R. n. 4460/15 del 15.10.2015) o almeno dopo il pur necessario adeguamento progettuale, onde allinearli alla normativa sopravvenuta.

6. Parti ricorrenti hanno manifestata la disponibilità, come evincesi dalle diffide del giugno 2016, prodromiche alla proposizione del ricorso in esame, asserendo di aver provveduto "ad adeguare il progetto in relazione ai nuovi criteri di riparametrazione (cd. Allineamento) di cui al combinato disposto del D.L. vo 13/2010 e dgr n. 223/2014, allegando la relativa documentazione", sul punto dichiarando: "si rimette, in allegato, la proposta progettuale di cui all'avviso con i realizzati adeguamenti ex D.L. vo 13/13 e dgr n. 223/14, invitandoVi, nel contempo, a convocare l'istante per la sottoscrizione dell'atto di concessione".

Tuttavia, anche nel presente giudizio, laddove la Regione si è costituita con memoria di mero stile, l'Ente resistente, allo stato, non altrettanta

collaborazione da parte sua necessaria per la definizione dell'annosa vicenda, allo stato, risulta avere fornito.

Dopo che i progetti dei ricorrenti in via definitiva erano stati ammessi a finanziamento, al punto che la medesima difesa regionale, in precedenti difese aveva rilevato che "tale situazione non ha evidenziato problematiche a carico dei Soggetti attuatori collocati in posizione utile in graduatoria, tra i quali sono senz'altro da ricomprendere anche gli attuali ricorrenti", non appare comprensibile, anche nel doveroso rispetto dei principi di buona fede, correttezza e di cui all'art. 97 Cost. che devono informare i rapporti fra la P.A. ed i ricorrenti, la ragione dell'approvazione definitiva dei progetti senza, tuttavia, fare quanto, da parte della Regione, necessario per consentire agli odierni ricorrenti di poter realizzare quanto realizzato, addivenendo alla preliminare e necessaria sottoscrizione degli atti di concessione.

7. Come rilevato da questa Sezione nella precedente sentenza n. 466015/15 del 14.9.2015 le giustificazioni - allora come ora - fornite, allo stato, dalla resistente Regione in ordine alla mancata emanazione di un provvedimento espresso a definizione delle istanze di sollecitazione e di diffida a più riprese inoltrate dai ricorrenti hanno determinato una illegittima situazione di non avanzamento e di stallo del procedimento verso la sua naturale conclusione.

In proposito, in quella sede si era rilevato che, dopo una richiesta di interlocuzione, anche mediante audizione personale, a più riprese vanamente sollecitata e rimasta inevasa, << tutti i progetti presentati dai ricorrenti erano stati ritenuti ammissibili al finanziamento con il decreto dirigenziale n. 980 del 30.12.2013, pubblicato sul B.U.R.C. n. 1 del 7.1.2014, mentre le verifiche ulteriori non hanno riguardato i progetti presentati dai ricorrenti.... >>.

Alla luce della successiva sentenza n. 2460/16 del 13.5.2016, proprio a causa dei ritardi regionali, si rilevava che << la sottoscrizione dell'atto di concessione è inevitabilmente subordinata alla circostanza del necessario adeguamento delle proposte progettuali ai parametri minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze elaborato dal menzionato

D.L. vo n. 13/2013 (...) >>, a fronte dell'adeguamento delle proposte progettuali in funzione di allineamento alla normativa sopravvenuta ex D.L. vo 13/13 che parti ricorrenti asseriscono di aver effettuato (come emerge per tabulas, indicandosi, da un lato la qualificazione in uscita "Originaria" (es. "tecnico di comunicazione marketing nelle imprese sociali") e dall'altro quella allineata al nuovo "Repertorio regionale" (es. "tecnico commerciale - marketing"), in esecuzione della predetta sentenza, la Regione Campania deve fare quanto di sua competenza valutando le suddette proposte progettuali commisurandole ai parametri minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze elaborato dal menzionato D.L. vo n. 13/2013, così come prescritto dalla suddetta sentenza.

Pertanto, in mancanza di ulteriori indicazioni provenienti dalla resistente Regione, sussiste l'obbligo di quest'ultima di concludere, con un provvedimento espresso, debitamente motivato, il procedimento di cui agli atti di diffida stragiudiziale notificati in data 6.6.2016, 10.6.2016 e 26.6.2006, ai sensi degli artt. 31 e ss. e 17 e ss., D.L. vo 104/2010.

8. In definitiva il ricorso è fondato sotto il profilo della illegittimità del silenzio dell'Amministrazione serbato sugli atti di diffida stragiudiziale notificati da parti ricorrenti in data 6.6.2016, 10.6.2016 e 26.6.2006, ai sensi degli artt. 31 e ss. e 17 e ss., D.L. vo 104/2010 e, pertanto, va accolto, con il conseguente accertamento dell'obbligo della Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., di provvedere alla chiusura del procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso in ordine alle predette istanze.

Deve, pertanto, ordinarsi all'Amministrazione intimata di emanare un provvedimento espresso in esito agli atti di diffida stragiudiziale notificati in data 6.6.2016, 10.6.2016 e 26.6.2006, ai sensi degli artt. 31 e ss. e 17 e ss., D.L. vo 104/2010 entro un termine non superiore a giorni 30 (trenta) dalla notificazione o comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza.

In caso di persistente inadempienza del termine su indicato, si nomina sin d'ora quale Commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Napoli con facoltà di delega ad idoneo Funzionario della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, che vi provvederà, in luogo ed a spese dell'intimata Amministrazione, nell'ulteriore termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente), ed in favore del quale, con separato provvedimento, verrà corrisposto un compenso in relazione all'attività svolta ed alle spese sostenute.

9. Parti ricorrenti hanno chiesto anche la condanna della Regione Campania a corrispondere in favore di ciascuno di loro la somma di euro 100,00, ovvero altra ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della pronuncia (cd. astreinte) e, in ogni caso, disponga e fissi una somma di denaro ritenuta equa in favore dei ricorrenti per ogni violazione e/o ritardo nell'esecuzione del dictum giudiziale, con ogni conseguenza di legge.

Orbene, al di là della genericità della domanda per la mancata indicazione del referente normativo invocato, se le parti hanno inteso riferirsi (come sembrerebbe dal tenore letterale della domanda: "esecuzione del dictum giudiziale") alla fissazione di << una somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo >> prevista dall'art. 114, co. 4, lett. e), previsione siffatta è riferita testualmente all'<< esecuzione del giudicato >> e non al silenzio rifiuto ed un tale riferimento sembrerebbe avvalorato dalla constatazione che, rifacendosi alla precedente sentenza n. 46449/15, asseriscono come "sarebbe evidente che ogni comportamento e/o atto che tenda indubbiamente a rallentare e/o arenare la naturale conclusione del procedimento sarebbe, addirittura, viziato da nullità per violazione dell'art. 21 septies L. 241/90, ovvero perché assunto per finalità meramente emulative", così richiamando una normativa dettata in tema di violazione o elusione del giudicato.

Se, poi, i ricorrenti hanno inteso riferirsi alla domanda di condanna dell'intimato Comune al pagamento dell'indennizzo per il ritardo nella

conclusione del procedimento previsto dall'art. 28 del D.L. 21.6.2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9.8.2013, n. 98, il suddetto articolo 28 condiziona il conseguimento del predetto indennizzo alla obbligatoria attivazione del potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, mentre, nella specie, non consta della previa attivazione, nei termini previsti dalla suddetta disposizione, del potere sostitutivo da parte delle Società ricorrenti.

Pertanto la domanda è infondata e deve respingersi.

10. La spese giudiziali vanno poste a carico della Regione Campania che risulta in precedenza soccombente.

11. In base all'art. 2, co. 8, della legge n. 241 del 1990, la presente decisione va trasmessa alla Corte dei Conti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 3693/2016 R.G.) proposto dai soggetti in epigrafe indicato, così dispone

a) lo accoglie e, per l'effetto, previo accertamento dell'illegittimità del silenzio rifiuto, ordina alla Regione Campania di pronunciarsi con provvedimento espresso entro un termine non superiore a 30 giorni dalla notificazione o comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza sugli atti di diffida stragiudiziale, notificati in data 6.6.2016, 10.6.2016 e 26.6.2006.

Dispone, altresì, in caso di ulteriore inottemperanza, che, in luogo della predetta Amministrazione ed a richiesta di parte provvederà, se già non provveduto, nell'ulteriore termine di giorni 60 (sessanta) il Commissario ad acta, che s'intende sin d'ora nominato nella persona del Prefetto pro-tempore della Provincia di Napoli, con facoltà di delega ad idoneo Funzionario della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli a cui è preposto, con ulteriori oneri a carico della Regione inadempiente;

b) condanna la resistente Regione al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese giudiziali complessivamente quantificate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad oneri di legge ed al rimborso del contributo unificato, se effettivamente assolto;

c) respinge la domanda di indennizzo.

Dispone la trasmissione in via telematica, a cura della Segreteria, della presente decisione alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Campania per la Corte dei Conti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore

Alfonso Graziano, Consigliere

L'ESTENSORE
Vincenzo Cernese

IL PRESIDENTE
Fabio Donadono

IL SEGRETARIO